



Data 23/08/2022

Protocollo N° 0370198 Class: 1.760.01.1 Fasc4

Allegati N° 1 per tot.pag. 3

Oggetto: Stagione venatoria 2022/2023. Trasmissione DPGR n. 67 del 22 agosto 2022.

All'Unità organizzativa
Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria
Sedi Territoriali
cacciapesca@pec.regione.veneto.it

Alla Vigilanza venatoria presso le Province del Veneto
e la Città Metropolitana di Venezia
provincia.belluno@pecveneto.it
protocollo@pec.provincia.padova.it
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
polizia.provincia.vr@pecveneto.it
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Alle Associazioni Venatorie Regionali:
- FEDERCACCIA Veneto
- ACV Associazione Cacciatori Veneti
- CONFAVI
- ARCICACCIA Veneto
- ITALCACCIA Veneto
- ANLC Ass Naz LIBERA CACCIA Veneto
- EPS Ente Produttori Selvaggina Veneto
- ENALCACCIA Veneto
- ANUU Veneto
- ACB Associazione Cacciatori Bellunesi
- CACCIATORI ITALIANI
LL. SS. a mezzo PEC:
fidc.veneto@pec.it
anlcregioneveneto@pec.it
associazionecacciatoriveneti@pec.it
confavi@pec.it

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio WF733I



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

italcaccia.tv@pec.it
arcicacciaveneto@pec.it
epsveneto@confagricoltura.legalmail.it
enalcaccia.veneto@pec.it
anuoveneto@pec.it
cacciatori.acb@pec.it
cacciatori-italiani@pec.it

Al Comando Regionale CUTFAA Comando Unità
per la Tutela Forestale, Ambientale e
Agroalimentare Carabinieri per il Veneto
PEC: fpd44108@pec.carabinieri.it

Con la presente si trasmette, per quanto di competenza, copia del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 67 del 22 agosto 2022 avente per oggetto: “**Divieto temporaneo di caccia in località di notevole interesse turistico** (art. 17, comma 1, L.R. 50/1993). Stagione venatoria 2022-2023.”.

Si coglie l’occasione per porgere i più distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Pietro Salvadori

*U.O. Pianificazione e gestione faunistico-venatoria
Dott. Stefano Omizzolo
P.O. Pianificazione e gestione faunistico-venatoria
Dott. Guido Lavazza - tel. 041 279 5410
Referente pratica: Claudia Bortolozzo - tel. 041 279 5761*

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da PIETRO SALVADORI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it



Decreto n. 67 del 22 agosto 2022

OGGETTO: Divieto temporaneo di caccia in località di notevole interesse turistico (art. 17, comma 1, L.R. 50/1993). Stagione venatoria 2022-2023.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Viene decretato il divieto di caccia fino all'ultimo giorno del mese di settembre della stagione venatoria 2022-2023, nelle località di notevole interesse turistico a tutela dell'integrità e della quiete della zona.

IL PRESIDENTE

VISTA la deliberazione n. 970 del 2.08.2022 con la quale la Giunta regionale ha approvato il calendario per l'esercizio venatorio nella regione Veneto per la stagione 2022-2023;

VISTO il primo comma dell'art. 17 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50, che prevede che la caccia possa essere temporaneamente vietata in località di notevole interesse turistico a tutela dell'integrità e della quiete della zona;

VISTO che le suddette condizioni sono riscontrabili nelle sotto elencate località:

- isole del Lido e di Pellestrina fino al faro di Ca' Roman;
- dalla foce del Tagliamento fino a porto Baseleghe;
- dal porto di Falconera a Punta Sabbioni;
- dal porto di Chioggia fino a porto Caleri;
- dal porto Caleri alla Guardia di Finanza di Caleri, quindi, risalendo verso nord lungo gli argini orientali di valle Passerella, sino a Cason Bocca Vecchia e proseguendo sino a località Fossone e da qui alla foce dell'Adige;
- litorali delimitati a nord dalla foce del Po di Levante, a sud-ovest dalle acque de "La Vallona", a sud dalla foce del Po di Maistra;
- spiaggia di Boccasette, scanno del Palo, scanno del Gallo sulla foce del Po di Maistra, scanno Boa sulla foce del Po di Pila, spiaggia Barricata, spiaggia Bonelli, spiaggia Bastimento di fronte al Po di Tolle, "Marina 70" sulla Sacca degli Scardovari fino a 150 metri dalla sua perimetrazione, spiaggia del Bacucco tra il Po di Goro e il Po di Gnocca;
- lago di Garda e fascia di territorio che, per una profondità di 500 metri, affianca verso terra la strada "Gardesana orientale", dal confine con la provincia di Brescia al confine con la provincia di Trento;

CONSIDERATA la necessità, nelle succitate località, di rinviare l'inizio dell'attività di caccia al mese di ottobre, come già avvenuto nelle trascorse stagioni venatorie;

CONSIDERATA l'opportunità di adottare un Decreto Presidenziale avente efficacia fino all'ultimo giorno del mese di settembre per la stagione venatoria 2022-2023;

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che, fino all'ultimo giorno del mese di settembre, è vietata, nel corso della stagione venatoria 2022-2023, ogni forma di caccia nelle seguenti località di notevole interesse turistico a tutela dell'integrità e della quiete della zona:
 - a) per una profondità di m. 1.000 dal battente dell'onda verso terra e altrettanta distanza verso il mare:
 - sull'intero territorio delle isole del Lido e di Pellestrina fino al faro Ca' Roman;
 - dalla foce del Tagliamento fino a porto Baseleghe;
 - da porto Falconera a Punta Sabbioni;
 - dal porto di Chioggia fino a porto Caleri;
 - dal porto Caleri alla Guardia di Finanza di Caleri, quindi, risalendo verso nord lungo gli argini orientali di Valle Passerella, sino a Cason Bocca Vecchia e, proseguendo, sino a località Fossone da qui alla foce dell'Adige;
 - b) per una profondità di m. 200 dal battente dell'onda verso terra e altrettanta distanza verso il mare:
 - litorali delimitati a nord dalla foce del Po di Levante, a sud-ovest dalle acque de "La Vallona", a Sud dalla foce del Po di Maistra;
 - spiaggia di Boccasette, scanno del Palo, scanno del Gallo sulla foce del Po di Maistra, scanno Boa sulla foce del Po di Pila, spiaggia Barricata, spiaggia Bonelli, spiaggia Bastimento di fronte al Po di Tolle, "Marina 70" sulla Sacca degli Scardovari fino a 150 metri dalla sua perimetrazione, spiaggia del Bacucco tra il Po di Goro e il Po di Gnocca;
 - c) sul lago di Garda e nella fascia di territorio che, per una profondità di 500 metri, affianca verso terra la strada "Gardesana orientale", dal confine con la provincia di Brescia al confine con la provincia di Trento.
3. di stabilire che il regime temporaneo di divieto di cui al presente decreto non si applica all'interno degli istituti venatori privatistici (Aziende faunistico-venatorie e Aziende agri-turistico-venatorie di cui agli artt. 29 e 30 della L.R. n. 50/1993) comunque preclusi all'accesso a fini di fruizione turistica;
4. di dare atto che è fatto salvo quanto previsto dal vigente calendario venatorio non in contrasto con il presente decreto;
5. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Firmato Dott. Luca Zaia